

nir osservata da' Privati prima di aprir Magazzino per la vendita del proprio Vino.

E perchè nel tempo decorso si sono fatto lecito varj esercenti Osteria d'introdur Vino senza le summentovate discipline, e relativo pagamento, così resta cadaun de' medesimi eccitato a dover nel termine di giorni otto denunziare con nota giurata il Vino in tal frattempo introdotto in mano de' Conduttori di essi Dazj, e di non impedire che venga fatta la solita così detta Imbottadura, da chi ne ha il legittimo diritto, per non aver a divenire in caso d'inobbedienza a quelle deliberazioni, che si crederanno le più adattate.

Vicenza 7. Aprile 1798.

*Vid. Angelo Dott. Tomasoni Proc. Fisc.*

( Luigi Squarzi Dott. Dep. a Finanze.

( Girolamo di Thiene Dep. a Finanze.

Gio: Battista Gaetano Thiene Coad.

Addi 10. Aprile 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Publico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti ec.